

MONTAGNA

Applicazione delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali della montagna

Il presidente della Provincia, Costa e l'assessore Dovetta scrivono ai responsabili dell'Agenzia delle Entrate

Cuneo – Applicazione delle agevolazioni per gli imprenditori commerciali della montagna, il presidente della Provincia, Raffaele Costa e l'assessore Silvano Dovetta, scrivono ai responsabili regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate, Gianni Giammarino e Salvatore Sangrioli.

“E’ un dato da tutti condiviso che la montagna rappresenta una risorsa irrinunciabile per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese e in particolare del Piemonte – si legge nelle lettera -. Allo stesso tempo essa costituisce un bene fragile, il cui equilibrio appare costantemente minacciato in primo luogo da spopolamento e abbandono. L’aspetto maggiormente critico riguarda, come noto, la difficoltà dei residenti di usufruire dei principali servizi essenziali a cominciare dalla sanità, la scuola, i trasporti. In tale realtà di difficoltà e disagi che colpiscono la qualità della vita delle popolazioni montane si inserisce anche il ruolo essenziale svolto dagli esercizi commerciali. E’ chiaro infatti che le attività commerciali se da un lato offrono un servizio irrinunciabile ai residenti favorendo la vita del paese, dall’altro alimentano l’economia turistica delle vallate alpine”.

“Le note difficoltà legate all’andamento sempre più incerto dei flussi turistici e delle stagioni costituiscono, per la maggior parte dei negozi e delle botteghe dell’area montana, la principale minaccia alla loro sopravvivenza – scrivono il presidente Costa e l'assessore Dovetta -. Proprio prendendo atto di questo quadro di forte criticità, la Legge sulla Montagna n. 97 del 31/1/1994 ha previsto, all’art. 16, alcune agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei Comuni montani con meno di 1.000 abitanti. In particolare la norma consente che la determinazione del reddito d’impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro d’affari assoggettato all’imposta sul valore



aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000, possa avvenire, per gli anni d'imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, esonerando, in tal caso, le imprese stesse dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Non c'è dubbio che il provvedimento, se opportunamente applicato, possa facilitare e alleggerire il lavoro di chi svolge attività commerciali in condizioni difficili quali quelle sopra evidenziate ma anche semplificare l'attività di controllo delle amministrazioni incaricate favorendo un miglior rapporto fra i diversi soggetti. Pertanto, al fine di consentire la più ampia conoscenza delle opportunità previste dalla legge, si richiede cortesemente di indicare le modalità per la migliore e più rapida applicazione della norma sopra citata e in particolare gli uffici dell'amministrazione finanziaria responsabili della sua attuazione". (4-35kc08)